

COMUNE DI UDINE
VIA LIONELLO 1
33100 UDINE (UD)

OGGETTO: Interpello n. 908-8/2017
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
COMUNE DI UDINE
Codice Fiscale 00168650307 Partita IVA 00168650307
Istanza presentata il 16/01/2017

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Ente istante vorrebbe dei chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo delle certificazioni di commerciabilità (di cui all'art. 41 della L. n. 47/1985) e dei certificati di destinazione urbanistica (di cui all'art. 30 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001), richiesti alle Amministrazioni comunali dai CTU nell'ambito delle cause civili e di esecuzione immobiliare, in cui è dovuto il contributo unificato (art. 18 DPR 115/2002).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Nell'interpello in esame viene prospettata la possibilità di ammettere l'esenzione dall'imposta di bollo, in ragione dei chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 24/E del

18 aprile 2016 e nello Studio n. 854 - 2014 T "Attività notarile e imposta di bollo" (punto 5.4) approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato nella seduta del 9.1 .2015.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La questione è stata affrontata nella Circ. 70 del 14 agosto 2002, paragrafo 4 "presupposti soggettivi dell'esenzione" ove è previsto che "*Ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo appena esaminato, legato alla tipologia degli atti (atti processuali), ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale (presupposto soggettivo). Tanto si desume dal disposto dell'art. 18, comma 1, secondo periodo (che riprende sostanzialmente il disposto dell'abrogato art. 9 della L. n. 488/1999) e comma 2, del Testo unico, secondo cui: "Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dall'imposta di bollo. La disciplina dell'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1"(cfr art. 18, comma 2 del Testo unico). I terzi, in genere, scontano ordinariamente l'imposta di bollo sulle istanze, domande e copie degli atti e dei provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali perché non sono, a differenza delle parti, elementi costitutivi del rapporto processuale. Il legislatore, infatti, indicando nella parte processuale il "presupposto soggettivo" dell'esenzione, ha inteso indirettamente confermare il "presupposto oggettivo" del "procedimento giurisdizionale" come ambito e limite del contributo unificato."*

Peraltro la Ris. 24/E del 18/04/2016, citata dal Comune istante, riprende le argomentazioni richiamate nella Circ. 70/E/2002, ribadendo che "*..il significato da*

attribuire ai termini "antecedenti, necessari e funzionali", nel senso che, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale."

Ciò posto, nel caso che ci interessa, la richiesta è avanzata al Comune dai C.T.U., ausiliari del giudice e non "parti" del procedimento giudiziario innescato dall'attore e dal convenuto.

Sulle basi di tale premessa, si ritiene che i certificati richiesti dai C.T.U., collegati all'espletamento del proprio incarico, siano ordinariamente soggetti all'imposta di bollo, non essendo soddisfatto il requisito soggettivo specificato nella citata circ. 70/E/2002.

**Firma su delega del Direttore Regionale
Andrea CIRRI
Il funzionario delegato
Giuseppina Mazzocco
(firmato digitalmente)**